

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2085)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ANDERLINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,**
OSSICINI e ANTONICELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1972

Modificazione dell'articolo 41 del regio decreto 30 aprile 1924,
n. 965, recante ordinamento interno delle giunte e dei regi
istituti di istruzione media

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare ha come suo obiettivo una modifica radicale dell'articolo 41 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Il predetto articolo ha avuto recentemente la ventura di essere ampiamente citato sulla stampa nazionale.

La magistratura romana, infatti, si è servita del predetto articolo per incriminare, come è noto, un gruppo di professori del liceo scientifico Castelnuovo insieme all'ex preside Salinari.

Combinando l'articolo 41 già citato con alcuni articoli del codice penale ne è venuta fuori una premessa di incriminazione per falso ideologico. Vale la pena di riportare integralmente il testo dell'articolo:

« Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fin d'an-

no presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento ».

Si tratta, come è facile arguire, di un vero e proprio rudere di una legislazione vecchia e tra l'altro di pura marca fascista. Anzitutto c'è l'equivoco relativo alla dizione « giornale di classe » che dovrebbe anche significare registro personale del professore; c'è quella perla del richiamo ai segni crittografici; c'è soprattutto la minuzia delle prescrizioni (che hanno, secondo alcuni, valore di legge) che pretendono di dare una soluzione univoca a un problema complesso qual è in sostanza quello dei rapporti tra discenti e docenti.

Negli ultimi tempi questo problema si è posto al centro della discussione sulla riforma della scuola e va risolto con metodi ben diversi da quelli delle minute prescrizioni legislative.

Già in molte scuole italiane, con l'incoraggiamento alla sperimentazione più volte reiterato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, nel clima nuovo che si è ve-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuto creando e che punta su una gestione non autoritaria della scuola, l'articolo 41 è stato largamente superato.

La vecchia concezione, che faceva del registro di classe uno degli strumenti tipici di un rapporto autoritario tra docenti ed alunni, è stata sostituita da una visione più democratica al passo con le moderne esigenze della pedagogia. Il giudizio del professore sugli alunni non va più misurato sulla base di voti riportati nelle singole interrogazioni o nelle singole prove ma deve riferirsi ad una valutazione generale sulla personalità del ragazzo, sulla sua maturità, sull'impegno che egli mette nello studio e nella ricerca.

Le stesse assenze degli alunni (ne ha fatto cenno anche recentemente il Ministro della pubblica istruzione) non sono considerate più elemento discriminante perchè quel-

lo che si richiede oggi è soprattutto una attiva, libera e consapevole partecipazione dell'alunno alla vita della comunità scolastica.

L'articolo 41 è quindi un rudere da eliminare e questo ci proponiamo di fare con il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame.

Tale disegno di legge inquadra la materia alla luce delle più recenti esperienze, assegnando la decisione di massima in materia al consiglio di classe, al preside e alla assemblea degli alunni.

All'articolo 2 è stata anche prevista una amnistia per reati che siano in connessione con il predetto articolo 41, il che sembra giustificato alla luce delle considerazioni precedenti.

Si confida pertanto in una rapida approvazione da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 41 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, è sostituito dal seguente:

« Ogni professore in fine d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento. I criteri generali relativi alla tenuta del giornale di classe e del registro personale del professore sono stabiliti dal consiglio di classe, su proposta del preside, sentita l'assemblea degli alunni ».

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a concedere amnistia per i reati commessi in violazione dell'articolo 41 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.